

Penale Sent. Sez. 1 Num. 31500 Anno 2026
Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE
Relatore: MASI PAOLA
Data Udiienza: 01/07/2026

SENTENZA

sul conflitto di competenza tra:

GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI del TRIBUNALE di LATINA

e GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE del TRIBUNALE di VALLO DELLA LUCANIA

sollevato con l'ordinanza del 15/04/2026 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina;

udita la relazione svolta dal Consigliere Paola Masi;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del sostituto Procuratore generale Lidia Giorgio, che ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l'insussistenza del conflitto, e restituirsi gli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa in data 15 aprile 2026 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina ha sollevato conflitto di competenza con il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Vallo della Lucania in ordine al procedimento n. 1647/2025 R.G.N.G. a carico di Elisa Trulli, rilevando che presso quel diverso giudice pende altro procedimento per lo stesso fatto.

Il giudice ha rilevato che il difensore dell'imputata, in data 16 ottobre 2025, aveva denunciato tale conflitto, chiedendo al medesimo di dichiararsi incompetente o di trasmettere gli atti alla Corte di cassazione per la sua risoluzione, ma il giudice aveva disposto il mero inserimento agli atti della denuncia, provvedimento annullato senza rinvio dalla Corte di cassazione in data 13 marzo 2026, per abnormità.

L'imputata aveva fatto presente di essere già indagata presso il Tribunale di Vallo della Lucania in un procedimento avente lo stesso capo di imputazione, relativo alla violazione dell'art. 10-*quater*, comma 2, d.lgs. n. 74/2000 commesso in Latina il 21/10/2021 per avere, quale legale della soc. coop. Rinascita Global Service, omesso di versare le imposte dovute per l'anno 2021, per l'importo di € 75.871,17, mediante una indebita compensazione con crediti inesistenti. La duplicazione processuale violava il principio del *ne bis in idem*, e creava un conflitto di competenza positivo, che l'imputata chiedeva di risolvere in favore del Tribunale di Vallo della Lucania, il cui procedimento di trovava in una fase più avanzata, in via subordinata chiedendo di adottare un provvedimento in tema di competenza territoriale, stante la connessione del reato pendente presso il Tribunale di Latina con i reati già in corso di giudizio davanti al Tribunale di Vallo della Lucania.

2. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, con cui chiede dichiararsi insussistente il conflitto e restituirsi gli atti al G.i.p. del Tribunale di Latina, essendo stato posto, in realtà, un dubbio di violazione del divieto di *bis in idem*.

3. In data 09/06/2026 l'avv. Renato Borzone, difensore della Trulli, ha depositato una memoria ribadendo la sussistenza di una questione di competenza, essendo la sua assistita imputata presso il Tribunale di Latina del reato di cui all'art. 10-*quater* d.lgs. n. 74/2000 commesso in Latina il 21/10/2021 quale legale rappresentante della soc. coop. Rinascita Global Service, per omesso versamento di imposte a seguito di indebita compensazione con crediti inesistenti, e presso il Tribunale di Vallo della Lucania per tale reato

ed altri, unitamente a sei complici, reati contestati tutti come commessi in Cicerale e Latina dal 18/01/2021 al 21/10/2021. La competenza deve essere attribuita al Tribunale di Vallo della Lucania ai sensi dell'art. 8 cod. proc. pen., non essendo noto il luogo ove i modelli F24 sono stati presentati dall'imputata ed essendo l'indicazione formulata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina meramente indiziaria, basata sul luogo in cui la società ha la sua sede legale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il conflitto di competenza è stato correttamente sollevato, ai sensi dell'art. 28, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., perché due giudici stanno contemporaneamente prendendo cognizione del medesimo fatto, essendo evidente l'identità dell'imputazione per il reato di cui all'art. 10-*quater*, comma 2, d.lgs. n. 74/2000 commesso in Latina in data 21/10/2021 dalla Trulli, quale legale rappresentante della soc. Cooperativa Rinascita Global Service, contestata negli stessi termini sia di fronte al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina, sia di fronte al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Vallo della Lucania: sono identici, infatti, il luogo e la data di commissione di tale reato, l'identità dell'imputata, la società in relazione alla quale il fatto è stato commesso, le sue modalità e l'importo evaso, indicato in euro 75.871,17 nell'imputazione formulata davanti al primo giudice e in euro 75.870,87 nell'imputazione formulata davanti all'altro giudicante, essendo tale modesta differenza non idonea per dichiarare la non identità del fatto.

Questa Corte, in tema di divieto di *bis in idem*, ha infatti puntualizzato che «Ai fini della preclusione connessa al principio *ne bis in idem*, l'identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona» (Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, PG in proc. Donati, Rv. 231799). Si è anche affermato che «Il principio del *ne bis in idem*, finalizzato ad evitare che per lo stesso fatto si svolgano più procedimenti e si adottino più provvedimenti anche non irrevocabili, l'uno indipendentemente dall'altro, assume portata generale nel vigente diritto processuale penale, trovando espressione nelle norme sui conflitti positivi di competenza (art. 28 e segg. cod. proc. pen.), nel divieto di un secondo giudizio (art. 649 cod. proc. pen.) e nell'ipotesi di una pluralità di sentenze per il medesimo fatto (art. 669 cod. proc. pen.)» (Sez. 1, n. 27834 del 01/03/2013, Rv. 255701)

2. L'istituto del conflitto positivo di competenza trova la sua *ratio* nell'esigenza di preservare l'applicazione del principio del divieto di *bis in idem*, avente come detto portata generale, principio che è volto a scongiurare che, per lo stesso fatto, attribuito alla stessa persona, si svolgano più procedimenti penali e si adottino più provvedimenti, anche non irrevocabili, l'uno indipendentemente dall'altro. La decisione sul conflitto positivo serve, dunque, a regolare un'ipotesi di litispendenza e a prevenire, nell'interesse del corretto esercizio della giurisdizione, il contrasto tra giudicati (vedi Sez. 1, n. 26829 del 15/04/2011, Rv. 250873). Tale istituto, avendo necessariamente a base la nozione di *bis in idem* inteso come identità del fatto e sua attribuzione alla stessa persona, presuppone l'identità ontologica del fatto in ordine al quale si procede in distinte sedi giudiziarie, anche con qualificazioni giuridiche diverse, e l'identità del soggetto a cui esso è attribuito.

Nel presente caso tali requisiti risultano rispettati, stante le già indicate identità del fatto contestato, qualificato anche come violazione della medesima norma, e identità della sua autrice, anche nella sua specifica veste giuridica. Il conflitto di competenza sollevato è perciò ammissibile, in quanto effettivamente diretto ad eliminare una situazione di litispendenza che porterebbe, inevitabilmente, alla celebrazione di due distinti procedimenti per il medesimo fatto, e in futuro alla formulazione di due giudizi separati, con palese violazione del principio stabilito dall'art. 649 cod. proc. pen.

Il conflitto positivo sussistente deve, perciò, essere risolto attribuendo la competenza al G.u.p. del Tribunale di Vallo della Lucania, risultando che il procedimento pendente presso tale giudice è stato promosso anche per ulteriori reati, oltre a quello per cui sussiste l'identità, il quale è quindi contenuto in una più ampia imputazione, e si trova in una fase più avanzata rispetto al procedimento in corso davanti al G.i.p. del Tribunale di Latina. Questo Collegio intende conformarsi, infatti, al consolidato principio secondo cui «Nel caso di conflitto positivo di competenza per territorio determinato dalla c.d. continenza di regiudicande (delle quali l'una comprende, per la sua maggiore ampiezza riferita a un più lungo arco temporale, l'altra), va disposta la riunione degli atti del procedimento contenuto a quelli del procedimento principale e la concentrazione dei due procedimenti davanti al giudice presso il quale pende quello di maggiore ampiezza, sempreché sussista l'identità ontologica del fatto che abbia dato luogo in distinte sedi giudiziarie, per la sua totalità o per una parte di esso, ad altrettanti procedimenti, a nulla rilevando la diversità delle qualificazioni giuridiche, né la coincidenza soltanto parziale degli imputati» (Sez. 1, n. 4234 del 20/06/1997, Rv. 208240; Sez. 1, n. 21883 del 16/04/2021, Rv. 281563). Tale principio è, infatti, maggiormente rispondente all'interesse

dell'imputato, di vedere giudicati in un unico procedimento i reati a lui ascritti che potrebbero essere ritenuti uniti per continuazione, trovandosi egli nella possibilità di richiedere in sede di cognizione l'applicazione del relativo istituto, senza doversi in seguito rivolgere al giudice dell'esecuzione.

3. Il conflitto deve, pertanto, essere risolto dichiarandosi la competenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Vallo della Lucania, stante l'identità tra il reato di cui all'art. 10-*quater*, comma 2, d.lgs. n. 74/2000 giudicato presso tale Ufficio e quello giudicato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina, e stante il rapporto di continenza tra i due reati, essendo quello giudicato a Latina contenuto nella più ampia imputazione contestata a Vallo della Lucania.

P.Q.M.

Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Vallo della Lucania- Ufficio GIP cui dispone trasmettersi gli atti.

Così deciso il 01 luglio 2026

Il Consigliere estensore
Paola Masi

Il Presidente
Giuseppe Santalucia